NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 19

Salvo quanto previsto all'articolo 17, sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili

Versione in vigore dal 2 aprile 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali
Estremi	Legge 8 marzo 1968, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-previdenziale-per-il-personale-degli-enti/art-19-salvo-quanto-previsto-all-articolo-17-sono-abrogate-le-norme-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it